

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione | Sezione 1 | **Civile** | **Ordinanza** | 23 aprile 2026 | **n. 10859**

Data udienza 25 febbraio 2026

Integrale

Separazione personale dei coniugi - Assegno di mantenimento per il figlio minore - Considerazione delle condizioni economiche, reddituali e patrimoniali delle parti - Addebito della separazione a carico di uno dei coniugi - Nesso di causalità tra la sua condotta e la crisi coniugale - Logicità della motivazione - Censure di merito - Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere Rel.

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12774/2025 R.G. proposto da:

Fi.Fa. rappresentato e difeso dall'avvocato Gi.Gi. unitamente all'avvocato Al.Si.

ricorrente principale, controricorrente e ricorrente incidentale contro

Fa.Gi. rappresentata e difesa dall'avvocato Ma.Gi.

ricorrente incidentale e controricorrente nonché contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore,

intimato

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7884/2024 depositata il 13/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Consigliere Laura Tricomi.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 6 dicembre 2023 Fa.Gi. ha proposto appello avanti alla Corte di appello di Roma, avverso la sentenza n. 9039/2023 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento di separazione personale tra i coniugi Fi.Fa. e Fa.Gi.

In primo grado era stata accolta la domanda di addebito della separazione a carico della moglie formulata da Fi.Fa. era stata respinta la domanda di addebito della separazione formulata da Fa.Gi. a carico del marito, era stata respinta la domanda di assegno di mantenimento formulata da Fa.Gi. con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento in quella sede adottato, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa; - era stata dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande relative all'affidamento e collocamento del minore Ga.Fi. era stato disposto che ciascun genitore dovesse provvedere al mantenimento del figlio nei periodi di permanenza presso di sé ed il contributo alle spese straordinarie per il figlio era stato posto a carico della madre nella misura del 20% e del padre nella restante misura dell'80%, secondo quanto indicato in motivazione.

Fa.Gi. proponeva appello principale e Fi.Fa. appello incidentale.

La Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello principale ha stabilito che Fi.Fa. doveva contribuire alle spese ordinarie per il mantenimento del figlio minore, per i periodi di permanenza dello stesso presso la madre, mediante corresponsione a quest'ultima di un assegno di Euro 1.000,00 al mese, oltre ISTAT, limitatamente al periodo compreso tra l'effettivo collocamento del bambino presso il padre in Milano, in virtù del provvedimento reso dalla stessa Corte in sede di reclamo in data 23 luglio 2018 e l'emissione dell'ordinanza del presidente del Tribunale di Milano in sede di divorzio (21 febbraio 2022), confermando nel resto la prima decisione.

Fi.Fa. ha proposto ricorso con cinque mezzi depositato il 17/06/2025, da qualificare come ricorso principale; ha, inoltre, resistito con controricorso e ricorso incidentale al ricorso svolto da Fa.Gi.

Fa.Gi. ha proposto ricorso con sei mezzi depositato il 24/06/2025, da qualificare come ricorso incidentale; ha, quindi, replicato con distinti controricorsi al ricorso principale ed al controricorso incidentale svolti da Fi.Fa.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso principale proposto da Fi.Fa. espone cinque motivi che vengono riprodotti in toto e con medesima numerazione nel ricorso incidentale proposto dallo stesso Fi.Fa. , di guisa che i due ricorsi (principale ed incidentale svolti da Fi.Fa.) possono essere trattati congiuntamente.

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. ed ex art. 111 Cost e vizio di ultra-petizione.

Il ricorrente così illustra la censura "Con il proprio atto d'appello, Fi.Fa. aveva chiesto alla Corte d'Appello di eliminare dal capo 3 del dispositivo della sentenza di primo grado la previsione "con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa" (vedi All. H-7 pag. 7).

In altri termini, l'odierno ricorrente Fi.Fa. si era limitato a richiedere l'espunzione dal capo 3 della sentenza di primo grado di un inciso che illegittimamente il Tribunale pur avendo pronunciato l'addebito della separazione alla moglie aveva inserito nella statuizione relativa al diniego del suo diritto al mantenimento" e si duole che i giudici di appello non abbiano adottato alcun provvedimento.

Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente deduce di avere sollecitato, con l'atto di appello, l'espunzione della frase "con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa" contenuta nel solo dispositivo della sentenza di primo grado; in tal modo egli appare avere sollecitato alla Corte territoriale la correzione di un errore materiale.

Orbene, come più volte affermato da questa Corte, l'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere (Cass. n. 19284/2014; Cass. n. 6701/2018).

Inoltre, la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima

impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass. n. 13629/2021).

Ne consegue che il mancato esame dell'istanza di correzione dell'errore materiale, oggetto della presente censura, non costituisce omessa pronuncia, di guisa che il motivo si rivela inammissibile, e che l'istanza di correzione, salva ogni valutazione in merito, può essere riproposta dinanzi al giudice competente ad esaminarla.

2.2.- Il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.c. e 2033 c.c. in punto di decorrenza degli effetti della pronuncia di addebito con riferimento all'assegno di separazione.

Reputa il ricorrente che il giudice di secondo grado abbia violato gli articoli 156 c.c. e 2033 c.c. perché: a) nel caso in esame l'assegno di separazione non è dovuto ab origine, in ragione della pronuncia di addebito; b) la Corte d'Appello ha applicato i principi che le Sezioni Unite hanno formulato con riferimento alle sole ipotesi di esclusione (o riduzione) dell'assegno ex art. 156 c.c. per una diversa valutazione delle condizioni economiche delle parti; c) l'assegno provvisorio non aveva natura alimentare, carattere non desumibile dalla sua semplice quantificazione, in assenza della prova, che incombe sul richiedente, della sussistenza dello stato di bisogno; d) in ogni caso, per il periodo da maggio 2017 al marzo 2018 il Dott. Fi.Fa. ha versato Euro 3.000,00 mensili, importo non compatibile con il presunto carattere alimentare dell'assegno provvisorio.

Il secondo motivo è inammissibile.

Innanzitutto, la Corte di appello ha preso in esame l'assegno attribuito in via provvisoria alla coniuge separata come ammontante ad Euro 1.000,00 mensili e non ad Euro 3.000,00 - quantificazione che invece assume il ricorrente - e ha ritenuto che "l'assegno provvisorio sia stato da quest'ultima utilizzato per far fronte alle sue quotidiane esigenze di vita e che le somme percepite non siano, pertanto, ripetibili" (fol.24) in considerazione della modesta entità dell'assegno, oltre che dell' assenza di redditi della beneficiaria (accertamento non smentito dal ricorrente).

Ne consegue che, sotto la veste della violazione di legge, appare inammissibilmente prospettata in sede di legittimità quella che si rivela la deduzione di un'erronea percezione di un fatto risultante dagli atti di causa (importo dell'assegno provvisorio) che avrebbe dovuto essere fatta valere mediante giudizio per revocazione ex art.395 c.p.c.

Tale inammissibilità appare ancor più evidente se si considera che proprio il modesto ammontare dell'assegno costituisce il fulcro su cui si fonda la pronuncia impugnata, sia per avere ritenuto in via equitativa che l'assegno provvisorio, nel periodo de quo agitur afferente allo svolgimento del processo di primo grado nel quale la pronuncia di addebito in capo alla moglie è intervenuta solo all'esito - avesse assolto alla funzione di solidarietà coniugale in assenza di redditi della coniuge separata e fosse stato destinato ai bisogni primari, di guisa che appariva anche non ripetibile.

2.3.- Il terzo, il quarto e il quinto motivo vanno trattati congiuntamente per connessione.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 147 c.c., 316 bis e 337 ter c.c. A parere del ricorrente, la decisione impugnata nella determinazione del contributo al mantenimento del minore ha preso in esame solo i redditi delle parti e non anche le esigenze effettive del minore, i tempi di permanenza prevalenti del minore presso il padre in funzione del suo collocamento presso di lui, nonché la capacità lavorativa della madre.

Il quarto motivo censura la medesima statuizione deducendo la motivazione apparente in punto di previsione e quantificazione di un assegno di mantenimento per il minore. Reputa il ricorrente che la sentenza sia affetta da vizio di motivazione apparente, perché la Corte territoriale non avrebbe fornito spiegazione esauriente delle ragioni che l'hanno condotta a riconoscere a carico del padre un assegno di mantenimento per il minore, anche in contrasto con un proprio precedente provvedimento.

Il quinto motivo denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti con riferimento alle esigenze del figlio. A parere del ricorrente la Corte di merito avrebbe omesso di considerare: a) le reali esigenze del minore indicate dallo stesso ricorrente che l'assegno è destinato a soddisfare; b) che, in assenza di convivenza, non vi è mai stato alcun "tenore di vita" matrimoniale.

I tre motivi, da trattare congiuntamente, riguardano - così come affermato dalla Corte territoriale - la previsione dell'assegno di mantenimento perequativo per il figlio posto a carico del padre (collocatario) e da corrispondere alla madre (non collocataria) per il periodo compreso tra l'attuazione del collocamento del minore a Milano, presso la residenza del padre, in osservanza del provvedimento di appello emesso in sede di reclamo, assegno che la stessa Corte

di merito ha riconosciuto per i periodi di permanenza del minore presso la madre quantificandolo in Euro 1.000, 00 mensili e ha posto a carico del padre a partire da quel momento e fino all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte del Presidente del Tribunale di Milano in sede di divorzio (ordinanza del 21 febbraio 2022).

I tre motivi sono inammissibili.

Va osservato che la Corte di appello ha rettammente richiamato la giurisprudenza in tema di assegno di mantenimento per il minore, ha quindi ricostruito le condizioni economiche, reddituali e patrimoniali delle parti ed ha congruamente motivato affermando che "Considerato il notevole divario reddituale delle parti, e tenuto conto dei tempi di permanenza di Gabriele con ciascun genitore e dell'esigenza di assicurare al bambino il mantenimento dello stesso tenore di vita presso ciascuno dei genitori, in accoglimento del motivo in esame e in parziale accoglimento dell'appello, va in questa sede riconosciuto a carico del Fi.Fa. un contributo per il mantenimento del figlio, per i periodi di permanenza di quest'ultimo presso la madre, nella misura di Euro 1.000,00 al mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT relativi all'incremento del costo della vita per famiglie di impiegati e operai, limitatamente al periodo intercorrente tra il collocamento del minore presso il padre, a Milano, in virtù del provvedimento reso da questa Corte in sede di reclamo (23 luglio 2018) e l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti resi dal Presidente del Tribunale di Milano in sede divorzile (21 febbraio 2022).".

La statuizione impugnata risulta conforme ai principi delineati e non merita censura, tenuto conto che sotto molteplici profili le critiche - pur svolte come violazione di legge - intendono sollecitare una diversa ricostruzione fattuale ed un apprezzamento alternativo delle risultanze istruttorie che esorbita dall'ambito del giudizio di legittimità e che la valutazione è stata compiuta guardando all'interesse superiore del minore a seguito del raffronto tra le capacità economiche delle parti.

3.- La ricorrente incidentale Fa.Gi. svolge sei motivi di ricorso.

3.1. Il primo ed il secondo motivo vanno trattati congiuntamente per connessione.

Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 29 Cost. e degli artt. 151, 2 comma c.p.c., 143 c.c., 144 c.c., primo e secondo comma, 145 c.c. e 146 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per esser stata erroneamente ed ingiustamente a lei addebitata la separazione anziché a Fi.Fa. e per esser stata, di conseguenza, rigettata la domanda di attribuzione in favore della stessa di un assegno di mantenimento.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all'art. 360, 1 co., n. 3 c.p.c. per aver il giudice di appello erroneamente valutato la valenza probatoria dei testi escussi su questioni relative all'addebito della separazione, travisando il contenuto delle dichiarazioni dei testi senza confrontarle con le risultanze delle prove documentali in atti, in tal modo disapplicando il criterio comparativo, indicato da codesta Suprema Corte nel caso di deposizioni divergenti tra i testimoni.

Il primo e il secondo motivo sono infondati.

Secondo i consolidati principi di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i

comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.40795/2021).

Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richiama l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020).

Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale in quanto porta all'impossibilità della convivenza, a meno che l'autore della condotta abbandonica non abbia dimostrato l'esistenza di

una giusta causa ex art.146 c.c. o che l'abbandono sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. n. 10719/2013; Cass. n. 25663/2014; Cass. n. 648/2000).

Costituisce una "giusta causa", la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (Cass. n. 4540/2011).

L'antiorità della crisi della coppia esclude il nesso causale tra la condotta di uno dei coniugi, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integra un'eccezione in senso lato, e può essere rilevata d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio

acquisito al processo (Cass. n. 20866/2021), anche se va tenuto conto che l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione (Cass. n. 11631/2024).

Secondo i principi ricordati, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione delle condotte altrui rappresentate come causa di addebito può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugalis era già venuta meno da tempo (Cass. n.25966/2022; Cass. 19450/2007).

La statuizione impugnata risulta conforme ai principi delineati tenuto conto che sotto molteplici profili le critiche - pur svolte come violazione di legge - intendono sollecitare una diversa ricostruzione fattuale ed un apprezzamento alternativo delle risultanze istruttorie che esorbita dall'ambito del giudizio di legittimità.

In particolare, va osservato che la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado ed ha ritenuto, sulla base delle risultanze della prova testimoniale assunta e della documentazione prodotta dalle parti, che la decisione della moglie di far definitivamente rientro a Roma a casa dei suoi genitori, subito dopo il matrimonio, costituiva una grave violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio e si poneva come unica causa del naufragio del rapporto coniugale. Ha quindi rimarcato che "Il successivo allontanamento della Fa.Gi. dalla residenza del marito a

Milano non rinviene alcuna giustificazione né in ragioni di lavoro, non essendo all'epoca la donna impegnata in una stabile occupazione a Roma, né in ragioni di salute, non essendo stato in alcun modo dimostrato che la suddetta abbia avuto la necessità di essere assistita dai propri familiari a causa di una gravidanza difficile, e, comunque, tale comportamento non può essere in alcun modo giustificato per il periodo successivo al parto, allorquando continuando a vivere a Roma, nella casa dei suoi genitori, l'attuale appellante ha costretto il coniuge a privarsi della vicinanza alla moglie e al figlio, e a dover affrontare continui spostamenti per poter raggiungere il proprio nucleo familiare, in un contesto ambientale condizionato dalla presenza della famiglia di origine della moglie." (fol.14) ed ha escluso che fosse intervenuto tra le parti un accordo per fissare la residenza comune in Roma.

Quanto alla domanda di addebito proposta nei confronti del marito la Corte distrettuale ha affermato "Non è poi condivisibile l'assunto della odierna appellante, circa pretese violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio da parte del Fi.Fa. il quale si sarebbe disinteressato della moglie, che avrebbe "abbandonata" a Roma e alla quale avrebbe addirittura negato rapporti sessuali, oltre che del figlio, sia durante la gravidanza che dopo la nascita. Ed invero, emerge proprio dallo scambio di e-mail segnalato dalla stessa appellante che nell'intento di cercare di impostare un progetto di vita coniugale comune e di stabilire un rapporto con il figlio al di fuori del contesto familiare materno, il Fi.Fa. si sia frequentemente recato a Roma e abbia cercato una soluzione idonea a scongiurare la definitiva rottura del rapporto, tanto che il ricorso introduttivo per la separazione è stato da lui depositato nel 2016, a distanza di circa due anni dall'allontanamento della Fa.Gi. Non è poi dimostrato né che il Fi.Fa. sia venuto meno a obblighi scaturenti dal matrimonio, né che lo stesso si sia disinteressato del figlioletto, essendo invece più che comprensibile che la frequentazione del minore presso la residenza dei nonni materni abbia reso meno agevole, nei primissimi anni di vita del bambino, la instaurazione di un sereno e disteso rapporto padre-figlio, in armonia con il diritto del minore alla realizzazione della piena bi-genitorialità.", con motivazione congrua e non inficiata dalle censure svolte dalla odierna ricorrente.

Ritiene questa Corte che la decisione impugnata sia compiutamente motivata, in linea con i principi prima ricordati e vada pienamente condivisa perché il giudice di appello ha proceduto ad una minuziosa ricostruzione delle vicende familiari attraverso l'attenta disamina ed il confronto delle differenti deposizioni testimoniali, evidenziando le lacune e le contraddizioni da un lato, ovvero la coerenza e la riscontrabilità delle circostanze esposte, dall'altro, ed ha accertato che la crisi era definitivamente ed irreversibilmente insorta proprio intorno a seguito del rifiuto della ricorrente incidentale di stabilirsi presso l'abitazione in Milano, individuata come casa familiare con motivazione certamente sufficiente e non inferiore al c.d. minimo costituzionale.

Invero, la sentenza illustra con puntuale ricostruzione e diffusa analisi le deposizioni testimoniali e il materiale di documentazione (fol.12/15) e, all'esito del complessivo apprezzamento, afferma che emergeva in maniera incontrovertibile che dopo le nozze la coppia avrebbe dovuto coabitare a Milano, dove già da tempo viveva e lavorava stabilmente il marito, in una casa di sua esclusiva proprietà idonea a ospitare la neocostituita coppia coniugale, e dove peraltro era stata già periodicamente sperimentata una convivenza prematrimoniale, allorché la moglie si recava a far visita al suo futuro sposo, comportandosi come una padrona di casa (come riferito dal teste R.Y.H.). Viene inoltre accertato che l'individuazione dell'appartamento di Milano come casa coniugale era comprovata dal fatto che al rientro dal viaggio di nozze i due avevano fatto base proprio a Milano, dove avevano uno spazio del tutto autonomo,

e non a Roma, dove avrebbero dovuto, invece, chiedere ospitalità i familiari dell'uno o dell'altro.

Va rammentato che la Suprema Corte ha precisato che spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la conclusione, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex plurimis, Cass. n. 19547/2017).

Non si ravvisa quindi alcuno dei vizi denunciati perché le censure appaiono volte a conseguire un inammissibile rivalutazione del merito, posto che la ricorrente sostanzialmente propone una sua diversa ed opposta valutazione delle risultanze istruttorie.

3.2.- Il terzo e quarto motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente per connessione.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 32 e 111 Cost., dell'art. 12 della Convenzione di New York ratificata con legge n. 176/1991, degli artt. 3 e 6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo ratificata con legge n. 77 del 20.3.2003, dell'art. 6 Cedu, nonché dell'art. 336 bis, art. 337 ter ed octies del codice civile, in riferimento all'art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 3 e n. 4 per mancato ascolto del minore con conseguente nullità della sentenza e dell'intero procedimento.

Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 78 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3 e n. 4 per mancata nomina del Curatore Speciale del minore, sebbene siano stati adottati nel corso del giudizio di primo grado provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per le decisioni sulla salute del minore affidate a terzi, e conseguente nullità della sentenza e del procedimento.

I motivi terzo e quarto sono inammissibili.

A seguito dell'instaurazione del giudizio divorzile le decisioni relative al minore andavano assunte in quella sede, come rettammente affermato dalla Corte capitolina, che ha dato atto che sin dal primo grado del giudizio di separazione è stata dichiarata cessata automaticamente la materia del contendere per essere venuta meno la potestas iudicandi.

Le doglianze svolte in merito all'espletata CTU sono conseguentemente inammissibili per carenza di interesse.

3.3. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 337 ter 4 co. c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. A parere della ricorrente la violazione sussisterebbe a causa dell'assoluta insufficienza dell'assegno di mantenimento per il minore in dipendenza della enorme sproporzione dei redditi tra i coniugi e del tenore di vita del minore.

Il quinto motivo è inammissibile perché sollecita ancora una volta il riesame del merito prospettando un diverso apprezzamento del coacervo probatorio.

3.4. Il sesto motivo denuncia l'omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalle allegazioni di violenza specificate negli atti difensivi in primo grado e reiterate nel ricorso in appello della moglie e a torto non considerate dal Giudice di merito sia ai fini dell'addebito, sia ai fini delle decisioni riguardanti la vita del minore

Il motivo è inammissibile perché non specifica se e quando i fatti descritti siano stati portati all'esame del giudice di primo grado; non è nemmeno possibile evincere quando si sarebbero verificati e come sarebbero stati dimostrati. In parte il motivo esprime valutazioni sui comportamenti della parte avversa.

Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte

ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 6089/2018, Cass. n. 23675/2013).

4. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale di Fi.Fa. nonché il ricorso incidentale di Fa.Gi. vanno rigettati.

Le spese si compensano in ragione della reciproca soccombenza.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

Rigetta tutti i ricorsi, principale ed incidentali;

Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite;

Dispone il raddoppio il contributo unificato, ove dovuto;

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2026.

Depositato in cancelleria il 23 aprile 2026.